

R. G. n. 553/2016

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede, noto il contenuto del ricorso;

letti gli atti ed esaminate le deduzioni delle parti, osserva.

Impregiudicata la disamina dell'estremo del *fumus boni iuris*, il ricorso cautelare non può essere accolto per difetto dell'estremo del *periculum in mora*.

La ricorrente [REDACTED] ha allegato, quale pregiudizio derivante dall'inadempimento della resistente alle obbligazioni assunte con il contratto di leasing, il danno di natura economica consistente nella mancata disponibilità dei canoni pattuiti e nella mancata possibilità di procedere ad una nuova locazione finanziaria nonché il pericolo di deterioramento del bene, fondato sulla ragionevole previsione che l'utilizzatore, già inadempiente all'obbligo di corrispondere i canoni di locazione finanziaria, si astenga dal compiere l'ordinaria e straordinaria manutenzione del bene.

Con riferimento al primo aspetto dedotto, non è ravvisabile un pregiudizio di natura irreparabile, potendo la ricorrente disporre, a fronte della dedotta morosità dell'utilizzatore, della tutela risarcitoria per equivalente (in termini Tribunale Treviso ordinanza 16.02.2016 resa in sede di reclamo).

Con riguardo al secondo aspetto (pur astrattamente rilevante), si ritiene che le doglianze attoree non siano fondate atteso che, per un verso, nessuna dimostrazione è stata fornita dalla [REDACTED] (pur gravata del relativo onere probatorio) in ordine all'incuria della società resistente e, per altro verso, è incontestato che quest'ultima continui ad adibire l'immobile *de quo* a poliambulatorio medico, circostanza, questa, che rende verosimile l'interesse della [REDACTED] s.r.l. a mantenerlo in condizioni funzionali all'esercizio della propria attività d'impresa. Le deduzioni del patrocinio attoreo in ordine al fatto che la [REDACTED] s.r.l. non disporrà in futuro delle risorse economiche necessarie per affrontare le spese di

manutenzione ordinaria e straordinaria non sono dirimenti perché involgono mere ipotesi, che non consentono di ravvisare un pericolo concreto ed attuale.

Le spese processuali sono compensate in ragione dei contrastanti indirizzi giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese processuali tra le parti.

Treviso, 31 maggio 2016

Il Giudice

Clarice Di Tullio

IL CASO.it

